Regolamento Commissione Missionaria Regionale Marchigiana

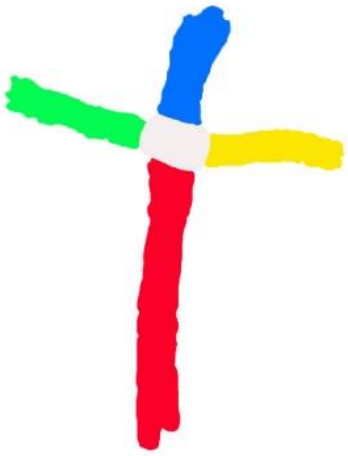

Articolo 1 -Istituzione

È costituita dalla Conferenza Episcopale della Regione Marche la Commissione Missionaria Regionale.

Articolo 2 -Natura

La Commissione è luogo permanente di incontro, di studio, di scambio e di orientamento per le diocesi della Regione in ordine alla pastorale missionaria, nel pieno rispetto delle identità e delle modalità operative di ciascuna Chiesa locale.

Articolo 3 -Scopi

a. Studiare, suscitare e promuovere nuove iniziative per un efficace opera di animazione, formazione e cooperazione missionaria, da proporre anche al consiglio Missionario nazionale;
b. Proporre iniziative missionarie alla CEM (Conferenza Episcopale Marchigiana) e accogliere, attuare i suoi orientamenti come anche dagli organismi della Conferenza Episcopale Italiana incaricati di promuovere, sostenere e coordinare l'attività missionaria;
c. Promuovere la collaborazione tra i Centri Missionari diocesani della Regione ed anche in particolar modo con Caritas e Migrantes ed altri Uffici/Commissioni della CEM;
d. Favorire e coordinare, nell'ambito della Regione, le attività a carattere missionario in collaborazione sia con i Centri Missionari diocesani locali, sia con le altre realtà missionarie presenti sul territorio.

Articolo 4 -Composizione

La Commissione Missionaria Regionale è composta da:

a. Vescovo delegato;
b. Incaricato regionale;
c. Direttore o eventualmente anche dal vicedirettore, dal segretario/delegato dei Centri Missionari Diocesani della Regione.
d. Presbiteri fidei donum rientrati, provenienti dalle Diocesi della Regione;
e. Fedeli laici rientrati da servizi in missione, provenienti dalle Diocesi della Regione;
f. Sacerdoti non italiani che sono in convenzione come "servizio pastorale" nelle diocesi della Regione;
g. Un rappresentante degli Istituti missionari, designati dal Consiglio regionale del SUAM;
h. Un rappresentante della delegazione regionale USMI;
i. Un rappresentante degli istituti religiosi aventi missioni, designato dal Comitato regionale CISM;
j. Due rappresentanti di Movimenti e Nuove Comunità impegnati nella missione ad gentes e nella cooperazione tra i popoli;
k. Due giovani impegnati nei centri missionari diocesani della regione;
l. Un rappresentante della FOCSIV.

Articolo 5 -Organi

a. Presidente;
b. Incaricato regionale;
c. Assemblea composta da tutti i partecipanti alla Commissione Missionaria Regionale.

Articolo 6 -Presidente

La Commissione è presieduta dal Vescovo delegato designato dalla CEM. I suoi compiti sono:

a. Garantire il collegamento tra la Commissione, la CEM e la Commissione Episcopale per l'Evangelizzazione dei popoli e la Cooperazione tra le Chiese della CEI;
b. Presiedere i lavori della Commissione Missionaria Regionale;
c. Proporre alla CEM il nominativo per la nomina dell'Incaricato Regionale sentiti i Direttori dei Centri Missionari Diocesani.

Articolo 7- Incaricato regionale

Scelto normalmente tra i Direttori dei Centri Missionari Diocesani della Regione, è incaricato dalla CEM su proposta del Vescovo delegato, sentiti i Direttori dei Centri Missionari Diocesani. Dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta consecutiva. Egli è membro di diritto del Consiglio Missionario Nazionale ed è anche Direttore Regionale delle Pontificie Opere Missionarie. Può dotarsi di una segreteria esecutiva. I suoi compiti sono:

a. Convocare l'assemblea su mandato del Presidente, fissare d'accordo con lui l'ordine del giorno delle riunioni e, in sua assenza, presiedere i lavori;
b. Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione tra i membri della Commissione per quanto attiene all'organizzazione delle sue attività;
c. Provvedere alla stesura, all'archiviazione e alla diffusione ai membri della Commissione dei verbali delle riunioni regionali;
d. Tenere aggiornato l'elenco dei membri della Commissione;
e. Rendere esecutivi gli indirizzi espressi dall'Assemblea per quanto di propria competenza;
f. Garantire il collegamento e la collaborazione della commissione con gli organismi nazionali di pastorale missionaria istituiti dalla CEI;
g. Rappresentare la Commissione presso gli organismi regionali ecclesiali e, per quanto riguarda temi a carattere missionario, anche civili;
h. Coordinare la realizzazione di eventuali iniziative pastorali regionali a carattere missionario.

Articolo 8 -Assemblea

Convocata con congruo anticipo dall'Incaricato regionale su mandato del Presidente e da questi presieduta, partecipano tutti i membri della Commissione. Si riunisce almeno tre volte l'anno. Studia e suggerisce iniziative idonee al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2. Tramite il Presidente propone alla CEM eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento.

Articolo 9 -Gestione economica

a. L'esercizio finanziario della Commissione inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno;
b. Le spese necessarie al funzionamento della Commissione sono in parte a carico dei membri che la compongono ed in parte a carico della CEM;
c. Il contributo della CEM viene erogato sulla base di un preventivo di spesa, approvato dall'Assemblea e relativo all'esercizio dell'anno solare successivo, che l'incaricato regionale presenta alla CEM entro la fine di Ottobre di ogni anno;
d. Entro la fine del mese di Febbraio di ogni anno l'incaricato regionale presenta alla CEM il consuntivo di spesa riguardante l'anno solare precedente, approvato dall'Assemblea e corredato dai documenti giustificativi controfirmati dal Vescovo delegato.

Articolo 10-Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente regolamento vanno proposte dall'Assemblea e presentate per l'approvazione alla CEM tramite il Vescovo delegato.

Articolo 11 -Disposizioni finali

Spetta alla CEM il compito di dirimere eventuali dubbi circa la corretta interpretazione e applicazione delle norme qui contenute.

Loreto, 03 Ottobre 2017